



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO

per l'erogazione di contributi nel settore dello sport e tempo libero
per il finanziamento di attività e/o iniziative di particolare valenza
e qualificazione per il territorio e la comunità comunale

Approvato con deliberazione di C.C.	n. 28 del 07.05.2007
Modificato con deliberazione di C.C.	n.59 del 09.11.2009
Modificato con deliberazione di C.C.	.n. 44 del 05.07.2010
Modificato con deliberazione di C.C.	n. 46 del 30.09.2019

ART. 1 OPERATIVITA' DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, il Comune di Camerano, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di contributi per attività sportive, in relazione a quanto previsto dall'Art. 12 della Legge 7/8/1990, n° 241, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 2 CAMPO DI INTERVENTO

Rientrano nel campo di intervento i progetti, le attività e le manifestazioni di carattere continuativo e non, di grande o piccola entità, riguardanti iniziative per le quali il Comune può partecipare in parte al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

I finanziamenti erogati dovranno, quindi, essere destinati esclusivamente per detti progetti, attività, manifestazioni e l'Amministrazione Comunale verificherà tale utilizzo.
(articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2019)

ART. 3 DISPONIBILITA' DI BILANCIO

Per le finalità di cui all'Art. 2 il Comune di Camerano destina sul Bilancio di Previsione, apposito stanziamento in specifica proposta di spesa destinata ai contributi alle Associazioni e Società Sportive, Federazioni Sportive, C.O.N.I. o Enti di Promozione Sportiva.
(comma 1 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2019)

La presente regolamentazione non comporta alcun obbligo per il Comune di elargire i contributi, rimanendo integra la discrezionalità motivata dell'Ente a tale riguardo anche per quanto concerne la quantificazione ed individuazione specifica di ogni contributo.

Sono esclusi da ogni forma di contributo i progetti aventi fine di lucro.

ART. 4 CRITERI DI INTERVENTO

I criteri di assegnazione del contributo sono finalizzati a finanziare:

- 1) in via principale, da considerarsi quale intervento primario:
 - le attività riguardanti l'avviamento allo sport per ragazzi fino a 14 anni compresi;
- 2) in subordine quanto segue:
 - le attività sportive rivolte a persone disabili;
 - lo svolgimento di manifestazioni sportive, agonistiche e non, compresi convegni, stage, iniziative, pubblicazioni, di carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
 - lo svolgimento di manifestazioni sportive che mirano a favorire il turismo e che abbiano valenza e ripercussione sul territorio comunale;

- l'attività motoria a sostegno della scuola primaria;
- le attività sportive che favoriscano l'integrazione dei cittadini stranieri con progetto concordato con gli assessorati di competenza;
- l'attività annuale svolta dalle Associazioni e Società Sportive, Federazioni Sportive, C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva ecc. rivolta alla valorizzazione delle potenzialità fisiche, psichiche e di aggregazione sociale dei giovani e meno giovani che si dedicano allo Sport inteso nella sua espressione più ampia.

Nella concessione di contributi, il Comune tiene principalmente conto, nell'insieme, dei seguenti elementi di giudizio:

- a) numero di atleti partecipanti per l'avviamento allo sport”.
- b) rilevanza dell'iniziativa o dell'attività e qualità dei progetti, nonché valenza e ripercussione territoriale degli stessi;
- c) complementarietà dei progetti rispetto ai programmi comunali e utile inserimento degli stessi nel quadro di tali programmi;
- d) programmazione annuale dei progetti da parte degli stessi soggetti;
- e) effettivo coinvolgimento della cittadinanza;
- f) risultati ottenuti in iniziative precedenti;
- g) promozione dell'associazionismo;
- h) situazione socio-economica del soggetto proponente;

(articolo sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2019)

ART. 5 INIZIATIVA PER OTTENERE I CONTRIBUTI

I contributi sono concessi sulla base di domanda prodotta da parte delle Associazioni e Società Sportive, Federazioni Sportive, C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva, ecc., inoltrata, nel rispetto delle vigenti leggi fiscali, al Sindaco del Comune di Camerano, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno per cui si chiedono i contributi.

Per la formulazione dell'istanza, deve essere impiegata l'apposita modulistica predisposta dal Comune.

(comma 2 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2010)

La domanda va istruita dal Responsabile del procedimento secondo le procedure dell'Art. 6.

Se le richieste sono accolte, i contributi saranno quantificati, sulla base del bilancio relativo al solo progetto interessato.

Il Comune resta estraneo e quindi non risponde in nessun modo in ordine ai progetti ammessi a finanziamento, organizzati e gestiti da soggetti diversi dal Comune medesimo.

(comma 5 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2010)

La presentazione della domanda e comunque l'ottenimento del contributo comportano perciò stesso l'accettazione da parte dell'interessato delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni riportate nel provvedimento di concessione.

(articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 9.11.2009)

ART. 6 CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria verrà effettuata entro il 15 luglio.

Il responsabile del procedimento ha facoltà, in corso di istruttoria ed ai fini del completamento della stessa, che rimane nel frattempo sospesa, di richiedere una sola volta la documentazione comprovante le attestazioni effettuate, di avere chiarimenti in merito alle medesime o di provvedere al completamento di dati mancanti. I dati richiesti dovranno essere forniti al responsabile del procedimento entro i 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza.

Il contributo è a parziale copertura della spesa riconosciuta ammissibile.

E' ritenuta ammissibile solamente la spesa relativa a: poste, rimborsi chilometrici, trasporti, tasse gare, assicurazione infortuni, visita medica, uso strutture, attrezzature sanitarie, iscrizioni a tornei, compensi agli allenatori e istruttori, attrezzatura sportiva, organizzazione, informazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, ospitalità e ristoro atleti.

Il contributo di cui sopra sarà quantificato dalla Giunta Comunale al termine dell'istruttoria. Il piano di riparto stabilito dalla Giunta Comunale verrà comunicato alle Società interessate.
(comma 5 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2010)

Il contributo sarà liquidato dal Responsabile del Settore nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa presentazione del rendiconto autocertificato, presentato su apposita modulistica predisposta dal Comune.

Il rendiconto dovrà attestare l'effettivo svolgimento dell'attività proposta, la spesa sostenuta e le relative entrate realizzate.

Nel caso in cui le spese riportate nel bilancio consuntivo dell'attività oggetto del contributo siano inferiori alla misura percentuale del 20% rispetto a quelle indicate nel bilancio di previsione, il contributo sarà proporzionalmente ridotto nella misura dello scostamento percentuale eccedente il 20% di cui sopra.

Esempio: Previsione di spesa = € 100

Contributo assegnato = € 10

Consuntivo della spesa = € 60 (ovvero 60% della previsione di spesa)

100% - 60% = 40% (scostamento)

40% - 20% (margine di scostamento riconosciuto) = 20% (riduzione contributo)

€ 10 (contributo assegnato) - 20% = € 8 (contributo da erogare)

Il Responsabile del Settore provvederà a rideterminare l'importo del contributo.

(comma 6 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2010)

La suddetta documentazione deve essere presentata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre. Unicamente per le manifestazioni che si svolgono nel mese di dicembre la data è prorogata al 31 gennaio. Il Comune si riserva di chiedere la documentazione comprovante le spese e le relative entrate; la corresponsione delle provvidenze in ogni caso non può mai superare il deficit di gestione dell'iniziativa risultante dal rendiconto.

(comma 7 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2010)

Per la richiesta di liquidazione relativamente ai contributi di avviamento allo sport, deve essere utilizzato esclusivamente il modulo allegato al presente Regolamento, contraddistinto con la lettera C1) e compilato in ogni sua parte; per la liquidazione di tutti gli altri contributi deve essere utilizzato il modulo contraddistinto con la lettera C2).

Decadono dal diritto di ottenere il contributo i soggetti che:

- beneficiano da parte dell'Ente di altra provvidenza per la stessa iniziativa;
- non abbiano realizzato l'iniziativa o svolto l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- non presentano la documentazione, comprese le eventuali integrazioni, nei modi e nei tempi richiesti;
- apportano sostanziali modifiche all'iniziativa.

La Giunta Comunale valuta le circostanze relative a modifiche sostanziali o parziali dell'iniziativa ammessa a contributo.

(articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 9.11.2009)

ART. 6 bis TERMINI

Tutta la documentazione, sia per la richiesta di contributo, sia ai fini della liquidazione, dovrà essere presentata entro i termini previsti dal presente Regolamento, a pena di decadenza.

Non verrà pertanto presa in considerazione la documentazione che dovesse pervenire dopo detti termini. A tal fine, farà fede la data del timbro postale accettante o, se consegnata a mano, la data di consegna al protocollo comunale.

Eventuali contributi, impegnati ma non concessi per mancato rispetto dei termini, costituiranno economia di spesa e potranno confluire nella disponibilità di bilancio.

L'intera istruttoria del procedimento inerente la concessione dei contributi da parte dell'ufficio competente verrà conclusa entro il 1 marzo dell'anno successivo, data entro la quale dovrà essere adottato l'atto di liquidazione materiale dei contributi stessi.

(articolo inserito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 9.11.2009)

(articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2010)

ART. 7 DISCIPLINA FISCALE

Per la disciplina fiscale di domande, documenti, atti previsti dal presente regolamento, nonché di quanto altro riguarda la procedura per l'ottenimento dei contributi ed il godimento degli stessi, si rinvia alla legislazione in materia.

ART.8 NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2010 tutte le domande per la richiesta di contributi dovranno essere presentate sulla nuova modulistica entro il 31 luglio 2010.

(articolo sostituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 9.11.2009)

(articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 5.7.2010)

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Il presente regolamento entra in vigore con le modalità ed i termini previsti dal comma 7 dell'Art. 17 dello Statuto comunale.